

ORIGINALE



CITTÀ DI SPINEA  
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**DELIBERAZIONE DEL  
COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 13 DEL 23/04/2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI ANNO 2024 IN CONFORMITA' AL PIANO FINANZIARIO VALIDATO DAL CONSIGLIO DI BACINO PER GLI ESERCIZI 2024-2025.**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventitre** del mese di **Aprile** alle ore **10:00**, **nella residenza comunale**, è presente la dott.ssa Paola De Palma, Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 05/04/2023 (Protocollo della Prefettura di Venezia N.0031685 del 17/04/2023)

Partecipa alla seduta **Il Segretario Generale Guido Piras**.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI ANNO 2024 IN CONFORMITA' AL PIANO FINANZIARIO VALIDATO DAL CONSIGLIO DI BACINO PER GLI ESERCIZI 2024-2025.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 05 Aprile 2023 pervenuto al protocollo comunale n. 14793 in data 18.04.2023 con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale della Città di Spinea ed alla nomina del Commissario Straordinario, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco, nella persona della Dott. ssa Paola De Palma per la provvisoria gestione del Comune stesso fino all'insediamento degli organi ordinari;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 48 del 14.12.2023 “Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi allegati”;

CONSIDERATO che:

- la società V.E.R.I.T.A.S. S.p.a., ha i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house" dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, ai sensi dei commi 20° e 21° dell'art. 34 del Decreto Legge 179/2012, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221;
- che il Comune di Spinea possiede, ad oggi, una quota della suddetta società, interamente detenuta da Enti locali;
- che conseguentemente i servizi di gestione rifiuti urbani e del ciclo di igiene urbana vengono svolti da Veritas S.p.a. in qualità di società direttamente partecipata dall'Ente ed in virtù del contratto di servizio originariamente sottoscritto con ACM Spa, in seguito all'Assemblea d'Ambito Venezia Ambiente tenutasi in data 26/03/2007 attraverso la quale è stata deliberata la fusione per incorporazione di ACM Spa, Asp Spa e Vesta Spa in Veritas Spa;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 63/2013 sono state confermate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.L. 179/2012 le gestioni attualmente espletate a mezzo Veritas S.p.a. e delle società del gruppo fino al 26/06/2038;
- Veritas S.p.a. è quindi soggetto attuatore della gestione del ciclo dei rifiuti per il Comune di Spinea;
- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale “Venezia”, esercita per conto dei Comuni partecipanti le funzioni di organizzazione ed affidamento del servizio rifiuti urbani ed assimilati nel territorio di sua competenza;
- il Comune di Spinea fa parte del Bacino rifiuti Venezia ed è altresì socio di Veritas S.p.A. sulla quale esercita il controllo analogo congiuntamente con gli altri Comuni soci della medesima;
- ai sensi della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;

CONSIDERATO che con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 7/2023 che approva gli schemi disciplinari per l'affidamento del servizio di applicazione, accertamento e definizione delle procedure e dei tempi di espletamento delle attività di recupero crediti in materia di tributo Tari periodo 2023-2038 e sottoscritti in data 29 marzo 2023;

RILEVATO che il Comune di Spinea finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani mediante il tributo TARI;

VISTO l'art. 1, comma 527 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 con cui sono state assegnate specifiche competenze in materia di regolazione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani all'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), così denominata con il comma 528 della medesima legge;

CONSIDERATO che:

la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’;*
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” ;*
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;*

RICHIAMATO l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che ha previsto che *“Gli enti locali...deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale... I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

CONSIDERATO che:

- in via generale, in base all'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, è previsto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e l'articolo 172, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 stabilisce che: *“Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: ... d) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali ...”;*

- è stato approvato il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. dl “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che parzialmente modifica il quadro normativo di riferimento prevedendo all'art. 3, co. 5-quinquies che *“a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;*

- il comma 11 dell'articolo 43 del Decreto-Legge 50/2022 ha previsto che *“All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»”.*

VISTA la trasmissione della Deliberazione n. 4 del 09/04/2024 di validazione delle Entrate tariffarie 2024 e 2025 (Pef 2024 e 2025) ai sensi della Deliberazione Arera 363/21 e successive modifiche ed integrazioni, trasmessa via pec n. 13550 in data 15/04/2024 dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (prot. n. 540/2024), necessaria per la predisposizione della manovra tariffaria del Comune per l'anno in corso;

CONSIDERATO altresì che:

- le stesse previsioni contenute nella delibera n. 443/2019 dell' ARERA richiamano, facendole salve, le competenze del Consiglio Comunale nell'approvazione delle tariffe della TARI ai sensi e per gli effetti delle previsioni del comma 683 della legge n. 147/2013;

- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente non ha alcuna competenza in materia di approvazione delle tariffe della TARI, ma solamente di validazione del Piano Finanziario, che risulta già regolarmente approvato dal predetto ente territoriale;

- il comma 683 della legge 147/2013 prevede espressamente che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

DATO ATTO che il costo del Piano finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è di € 3.930.932,00, vedasi **allegato A**);

RITENUTO di individuare le seguenti componenti positive finalizzate alla riduzione del gettito da coprire con tariffe TARI 2024:

- € 5.327,60 quali proventi del recupero evasione/elusione anno 2023;
- € 26.217,32 quali proventi da violazioni accertate dagli ispettori ambientali nell'anno 2023;
- € 16.369,00 quale Contributo MIUR anni 2023;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, “*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*”;

- ai sensi dell'art. 1, comma 652, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità di regolazione (ARERA) in materia tariffaria, “*nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità [...], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*”;

- ai sensi dell'art. 1, comma 683, “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia* - ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 “*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*”;

- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge n. 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione n. 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento n. 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;

- la deliberazione n. 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti (nuovo metodo MTR) e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:

- la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);

- la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,*

- l'approvazione da parte di ARERA, ferma restando la competenza degli altri soggetti coinvolti - l'art.5 della deliberazione n. 443/2019 prevede che, in materia di corrispettivi per l'utenza, siano definiti, a partire dalle componenti di costo fisse e variabili individuate dal MTR:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;

- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del d.P.R. n. 158/99, (comma 5.1);

CONSIDERATO che il percorso avviato per la definizione dei PEF, a partire dall'anno 2020, è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo del secondo anno precedente (metodo MTR);

VISTA la comunicazione di Veritas Spa pervenuta via pec e acquisita al protocollo n. 14027 in data 18/04/2024, contenente la manovra tariffaria per l'anno 2024, elaborata sulla base del Piano Finanziario come determinato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2024, vedasi **allegato B**);

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

VISTO quanto disposto dai seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- comma 641, prevede che la TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani;

- comma 646 prevede che per l'applicazione della TARI sono considerate valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

- comma 651, il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al D.P.R. n° 158/1999, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis; inoltre fino a tale attuazione, le superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano, sono assoggettabili al tributo, le superfici dichiarate o accertate ai fini della TIA;

- comma 660, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

- comma 691 dispone che i comuni in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, la gestione del tributo, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARES;

DATO ATTO che:

- la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile;

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ripartendo in queste categorie l'insieme dei costi da coprire;

RILEVATA pertanto la necessità di determinazione delle tariffe del tributo Tari per l'anno 2024, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del PEF validato, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottate sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd ed è ripartita tra utenze domestiche (in misura pari al 74,00%) e utenze non domestiche (in misura pari al 26,00%);

- la suddivisione dei costi del servizio per la quota fissa di € 1.824.791,07, e per la quota variabile di € 2.058.226,75, nella misura percentuale rispettivamente del 47,0% e 53,0%, contenuta nel PEF 2024, che ricomprende anche i conguagli derivanti dai PEF precedenti per legge, e nel rispetto della determinazione possibile dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al d.P.R. 27/04/1999, n. 158, che si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi;

- le entrate accertate dal Comune e risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2023 che riducono l'impatto della manovra tariffaria sono le seguenti:

- € 5.327,60 quali proventi del recupero evasione/elusione anno 2023;

- € 26.217,32 quali proventi da violazioni accertate dagli ispettori ambientali nell'anno 2023;

- € 16.369,00 quale Contributo MIUR anni 2023;

DATO ATTO che con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 21/2024 sono state inoltre fissate le date di scadenza delle rate per l'anno 2024 come segue:

- 26 aprile prima rata, comprensiva dell'eventuale conguaglio dell'anno precedente;

- 23 agosto seconda rata;

- 17 dicembre terza rata a conguaglio;

VISTO l'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34 che prevede che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno*

*devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*”

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Spinea;
- la L. n. 147 del 27 dicembre 2013, in particolare i commi da 639 a 704 dell'art. 1;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI – Tassa sui Rifiuti;
- il D.P.R. 158/99 e ss.mm.ii.;
- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Settore Finanziario e del Settore Tributi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000,

## **DELIBERA**

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente deliberazione;
2. di prendere atto del Piano Finanziario 2024 del Comune di Spinea per il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'**allegato A)**, parte integrante della presente deliberazione – PEF 2024, approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con Deliberazione di Assemblea n. 4 del 9 aprile 2024, come citato nelle premesse;
3. di **approvare per l'anno 2024 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI**, così come rappresentate relativamente alle utenze domestiche e non domestiche di cui all' **allegato B)**, parte integrante della presente deliberazione;
4. di approvare in sede di predisposizione della manovra tariffaria le seguenti componenti positive finalizzate alla riduzione del gettito da coprire con tariffe TARI 2024:
  - € 5.327,60 quali proventi del recupero evasione/elusione anno 2023;
  - € 26.217,32 quali proventi da violazioni accertate dagli ispettori ambientali nell'anno 2023;
  - € 16.369,00 quale Contributo MIUR anni 2023;
5. di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno;
6. di dare atto che sull'importo del tributo TARI si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle finzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, come da disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione del tributo TARI;
7. di dare atto che l'importo del gettito stimato relativo alla TARI, per l'anno 2024, ammonta a euro 3.883.018,00 e che verrà introitato al Cap. di entrata 10101.51.0100 del Bilancio 2024;
8. di determinare che, in applicazione dell'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34, gli avvisi di pagamento ed i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre siano effettuati applicando le tariffe dell'anno precedente e gli avvisi di pagamento ed i versamenti che vengono a scadenza dal 1° dicembre siano effettuati applicando le tariffe, di cui al presente atto;

9. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

10. di dare mandato ai Responsabili di Settore competenti di adempiere a tutti gli atti di loro competenza necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di approvare la manovra tariffaria entro il termine di Legge.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario  
Paola De Palma

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale  
Guido Piras

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)